

# LE NUOVE PROCEDURE DI CESSIONE DEL CREDITO ALLA LUCE DEL DL ANTI-FRODI

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

*Visto di conformità, modifica articolo 119 DL n. 34 del 2020*

Integrazione del comma 11 prevedendo l'estensione del visto di conformità in caso di utilizzo della detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi:

- Il visto di conformità dovrà essere apposto alla dichiarazione dei redditi che accoglie le detrazioni agevolate ai sensi dell'articolo 119;
- Sono esclusi i casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Visto di conformità, modifica articolo 119 DL n. 34 del 2020*

Non è stato previsto un regime transitorio, si pone pertanto la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni in scadenza per l'anno di imposta 2020 non ancora trasmesse all'Amministrazione Finanziaria. Sul punto non si sono espresse le faq.

Si pone anche un quesito: per le dichiarazioni già trasmesse è necessario inviare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa? La risposta dovrebbe essere negativa per due ordini di motivi:

- Entrata in vigore dal 12/11/2021 e, quindi, dovrebbe interessare le dichiarazioni inviate successivamente
- Nella comunicazione relativa alla cessione delle quote residue è comunque necessario apporre il visto di conformità

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Visto di conformità, modifica articolo 121*

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2:

- a. recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR
- b. efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c. adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
- d. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e. installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Visto di conformità, modifica articolo 121*

Comma 1-ter:

- ❖ “Il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997”
- ❖ “i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis”

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Visto di conformità, modifica articolo 121*

Estensione cessioni/sconto in fattura delle c.d. detrazioni “ordinarie” di due nuovi adempimenti:

- Apposizione del visto di conformità “*leggero*”;
- Asseverazione di congruità delle spese sostenute secondo le stesse disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del DL Rilancio.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Visto di conformità, modifica articolo 121*

Ne consegue che:

- La comunicazione per lo sconto in fattura o la cessione del credito potrà essere inviata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997

#### **Visto di conformità**

Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

**Codice fiscale del professionista: \***

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Visto di conformità, modifica articolo 121*

**Interventi su unità immobiliari**: la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

**Interventi su parti comuni**: la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità.

**Rate residue**: la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Il nuovo Comma 13-bis:

- “L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) **nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti**, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Le caratteristiche dell'asseverazione:

- **Soggetto**: l'asseverazione viene rilasciata dai tecnici abilitati
- **Procedura**: riferimento all'articolo 119, comma 13-bis secondo la quale la congruità dei prezzi deve essere asseverata sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione utilizzando:
  - prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica
  - prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi
- **Quando**: è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. Interessa le cessioni successive al 12/11/2021.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Le caratteristiche dell'asseverazione:

- **Può essere emessa?** Sì, sin da subito. Si precisa che ad oggi il decreto del Ministero della transizione ecologica non è ancora stato emanato. Ciò, tuttavia, non rappresenta un impedimento assoluto. In base a quanto espressamente sancito dalla norma, nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese dovrà continuare ad essere determinata facendo riferimento ai prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
- **Dove**: non è previsto alcun deposito, essa costituisce un documento a corredo della comunicazione sulla quale si appone il visto di conformità

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Le caratteristiche dell'asseverazione:

- **Computo** metrico dettagliato per ciascuna tipologia di intervento
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) secondo la quale i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto del Ministero della transizione ecologica”, stimati mediante il prezzario \_\_\_\_\_ ;
- **Data certa**? In assenza di una procedura formale di deposito è opportuno ancora temporalmente la dichiarazione rilasciata dal tecnico abilitato.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Con faq pubblicata il 22 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate afferma che:

- ❖ *“Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica [...] è possibile fare riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?”*
- ❖ *“Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell'adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.*

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Con faq pubblicata il 22 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate afferma che:

- ❖ *“L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?”*
- ❖ *L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta”.*

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Resta il nodo della polizza assicurativa

- ❖ Testualmente il Legislatore ha previsto che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 34 del 2020, norma di raccordo che disciplina l'ampio spettro delle attestazioni in materia di Superbonus. Le stesse attestazioni che, secondo il successivo comma a 14, sono soggette a specifiche conseguenze in caso di irregolarità. Il comma 14, fra l'altro, prevede l'obbligo di polizza assicurativa.
- ❖ Possono le conseguenze e l'obbligo della polizza assicurativa estendersi anche all'asseverazione della congruità dei prezzi di cui al nuovo articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 34 del 2020?

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Asseverazione congruità dei prezzi, modifica articolo 121*

Risposta negativa:

- ❖ Il Legislatore, nel rimandare alle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, sembrerebbe aver effettuato una chiara scelta di campo, ovvero quella di rinviare alle sole modalità di redazione delle nuove asseverazioni, in particolare individuando i prezzari da utilizzare. Se avesse voluto estendere l'obbligo della polizza assicurativa anche alle cessioni "minori", ben avrebbe potuto farlo espressamente, prevedendolo nella novella legislativa o richiamando, a sua volta, il comma 14.
- ❖ Nel modello di comunicazione non è presente alcun flag relativo alla presenza della polizza assicurativa.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Decorrenza - La regola*

Deadline al 12 novembre 2021:

- ❖ Le cessioni effettuate successivamente a tale data dovranno essere inviate necessariamente dall'intermediario e sulla comunicazione dovrà essere apposto il visto di conformità, anche se le relative spese sono state sostenute antecedentemente al 12 novembre 2021.
- ❖ In questo senso:
  - il **tenore della norma**, che non sembra lasciare alcuna speranza;
  - Il **nuovo modello di comunicazione**, che non richiede l'inserimento del codice identificativo dell'asseverazione (codice asid attribuito da Enea in caso di Ecobonus o codice attribuito dal tecnico in caso di Sismabonus).

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### Decorrenza - L'eccezione

Con faq pubblicata il 22 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate afferma che:

- ❖ *“si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e dell'asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre”.*

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Detraibilità*

- **Perché sì**: asseverazione di congruità e visto di conformità costituiscono prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori per la monetizzazione del credito.
- **Perché no**: l'obbligo è stato introdotto all'articolo 121, mentre la detraibilità del visto Superbonus previsto dall'articolo 119, comma 11, è stata prevista espressamente dal successivo comma 15 ("Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11").

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Controlli preventivi, inserimento articolo 122-bis DL Rilancio*

- ❑ L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni, può sospendere gli effetti della comunicazione per un periodo non superiore a 30 giorni
- ❑ In presenza di profili di rischio individuati secondo i seguenti criteri:
  - a. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  - b. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  - c. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Controlli preventivi, inserimento articolo 122-bis DL Rilancio*

#### □ Effetti:

- "se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento”.
- “Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2”.

- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Richiamo normativa antiriciclaggio*

- I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 (segnalazione) e 42 (astensione) del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
- Soggetti interessati:
  - Intermediari bancari e finanziari
  - commercialisti ed esperti contabili
  - consulenti del lavoro
  - notai
  - avvocati
  - revisori legali

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Richiamo normativa antiriciclaggio*

- **Obbligo di segnalazione operazione sospetta**: quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
- **Obbligo di astensione**: nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Controlli successivi, inserimento articolo 122-bis DL Rilancio*

- Resta ferma l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Pur tuttavia il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un **atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

## Le nuove procedure di cessione del credito alla luce del DL ANTI-FRODI

### *Controlli successivi, inserimento articolo 122-bis DL Rilancio*

- Atto di recupero, strumento nato per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
- **Da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.**

# CHECK LIST – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

## STUDIO

2021

**Check list RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (art. 16-bis TUIR, art. 3 DPR n. 380 del 2001, lettere a), b), c) e d)**

<b>Nome e cognome</b>			
<b>Codice fiscale</b>			
<b>Ubicazione immobile oggetto di intervento</b>			
<b>Via - piazza</b>			
<b>Comune</b>			
<b>Intervento</b>	Parti comuni, a prescindere dal numero di proprietari	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Singola unità	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Acquisto immobile ristrutturato	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Interventi, percentuale detrazione e limiti di spesa</b>					
<b>Manutenzione ordinaria (lettera a) (solo parti comuni).</b>	<b>50%</b>	<b>€96.000</b>	<b>10 anni</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Manutenzione straordinaria (lettera b)</b>				<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Restauro e risanamento conservativo (lettera c)</b>		<b>Per interventi condominiali il plafond è pari a 96.000 € per il numero di unità che compongono l'edificio.</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d)</b>				<b>SI</b>	<b>NO</b>

### Individuazione limite spesa

<p><b>Interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa</b></p>		<p>Si considerano le unità immobiliari censite al catasto prima degli interventi edilizi.</p>
<p><b>Mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare</b></p>		<p>Occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.</p>
<p><b>Erogazione di contributi, sovvenzioni</b></p>		<p>Queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione.</p>

<b>Spesa agevolabile</b>	Importo spesa		
	Percentuale detrazione		
	Importo singola rata detrazione		
<b>Utilizzo credito</b>	Sconto in fattura	SI	NO
	Cessione	SI	NO
<b>Sconto - cessione</b>			
<b>Ammontare credito ceduto</b>	I°/unico SAL		
	II° SAL		
	III° SAL e successivi		

<b>Soggetto beneficiario</b>	Condominio		SI	NO
	Persona Fisica	Proprietario	SI	NO
		Titolare altro diritto reale	SI	NO
		Detentore	SI	NO
		Familiare convivente	SI	NO
		Coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge	SI	NO
		Convivente di fatto	SI	NO
		Futuro acquirente	SI	NO
		Erede	SI	NO
Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa		SI	NO	
Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce		SI	NO	
Soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR (Società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari)		SI	NO	

<b>Dati immobile</b>	Visura catastale	SI	NO
	Domanda di accatastamento (solo per immobili non ancora censiti)	SI	NO
<b>Tipologia immobile</b>	Edificio unifamiliare	SI	NO
	Condominio	SI	NO
	Appartamento	SI	NO
<b>Documentazione attestante la proprietà o disponibilità</b>	Atto di acquisto o certificato catastale	SI	NO
	Contratto di locazione	SI	NO
	Contratto di comodato	SI	NO

<b>dell'immobile</b>	Certificato stato di famiglia o autocertificazione	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell'immobile (erede)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Atto di acquisto o certificato catastale	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Altre certificazioni</b>	Attestazione che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile	SI	NO
	Attestazione che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito). Autocertificazione titolarità dei redditi imponibili.	SI	NO
	Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente	SI	NO
	Per i lavori iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2011, copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta postale della raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa		

<b>Parti comuni</b>	Dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal <u>condòmino</u> e la misura della detrazione		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Condominio minimo	Delibera assembleare condomini	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Abilitazioni amministrative</b>	Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con ricevuta di deposito		<b>SI</b>	<b>NO</b>

	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente	SI	NO
	Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza	SI	NO
	Altro		
<b>Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa</b>	Documento di spesa intestato a:		
	Persona fisica possessore o detentore	SI	NO
	Condomini	SI	NO
	Più soggetti titolari detrazione	SI	NO

<p><b>Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa</b></p>	<p>Verifiche: indicazioni del bonifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causale dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione</li> <li>- Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento o, se diverso, del beneficiario della detrazione</li> <li>- Codice fiscale o partita iva del soggetto che riceve la somma</li> </ul> <p>Sul bonifico le banche e poste italiane spa eseguono una ritenuta d'acconto (pari all'8%)</p>		
<p><b>Altre spese per cui è possibile utilizzare altre modalità di pagamento</b></p>	<p>Imposta di bollo</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Diritti</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Concessioni</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Autorizzazioni</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Oneri di urbanizzazione</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Altro</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Altro</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>

Copia comunicazione prosecuzione lavori (se dovuta)		SI	NO
<b>Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL)</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020	SI	NO
	Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)	SI	NO
	Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	SI	NO
<b>Asseverazioni e attestazioni finali</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020 <u>(solo in caso di modifiche rispetto ai SAL)</u>	SI	NO

	Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	SI	NO
	Copia /e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e comunicazione di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante SAL precedenti	SI	NO

# CHECK LIST – BONUS FACCIATE

# STUDIO

2021

## Check list BONUS FACCIATE (art. 1, commi 219-224, L. n. 178 del 2020)

Nome e cognome		
Codice fiscale		
Ubicazione immobile oggetto di intervento		
Via - piazza		
Comune		
Totale spesa sostenuta	€	
Totale detrazione	€	

<b>Sconto - cessione</b>				
<b>Ammontare credito ceduto</b>	I°/unico SAL			
	II° SAL			
	III° SAL e successivi			
<b>Soggetto beneficiario</b>	Condominio		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Persona Fisica	Proprietario	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Titolare altro diritto reale	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Detentore	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Familiare convivente	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Esercente arte o professione	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Ente pubblico che non svolge attività commerciale		<b>SI</b>	<b>NO</b>

Soggetto beneficiario	Esclusione ente e professionista	
	SI	NO
	Ente pubblico che non svolge attività commerciale	SI NO
	Ente privato che non svolge attività commerciale	SI NO
	Società semplice	SI NO
	Società di persone	SI NO
	Società di capitali	SI NO
	Associazioni tra professionisti	SI NO
Dati immobile	Visura catastale	SI NO
	Domanda di accatastamento (solo per immobili non ancora censiti)	SI NO

	Certificazione urbanistica dalla quale risulti che l'edificio oggetto dell'intervento ricade nelle zone assimilate alle zone A o B	SI	NO
<b>Tipologia immobile</b>	Edificio unifamiliare	SI	NO
	Condominio	SI	NO
<b>Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'immobile</b>	Atto di acquisto o certificato catastale	SI	NO
	Contratto di locazione	SI	NO
	Contratto di comodato	SI	NO
	Certificato stato di famiglia o autocertificazione	SI	NO
	Copia successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell'immobile (erede)	SI	NO
	Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso	SI	NO
	Consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi)	SI	NO
	Atto di acquisto o certificato catastale	SI	NO

<b>Altre certificazioni</b>	Dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal <u>condòmino</u> e la misura della detrazione		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione o relazione tecnica sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell'involucro esterno dell'edificio interessato dai lavori.		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito)		<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Parti comuni</b>	Copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>Condominio minimo</b>	Delibera assembleare condomini	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Abilitazioni amministrative</b>	Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con ricevuta di deposito		<b>SI</b>	<b>NO</b>

	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente	SI	NO
	Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza	SI	NO
	Altro		
<b>Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa</b>	Documento di spesa intestato a:		
	Possessore o detentore	SI	NO
	Condomini	SI	NO

<p><b>Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa</b></p>	<p>Verifiche: indicazioni del bonifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causale dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di sola pulitura tinteggiatura, o di <u>efficientamento energetico</u> nei casi di intervento influente dal punto di vista termico.</li> <li>- Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento o, se diverso, del beneficiario della detrazione</li> <li>- Codice fiscale o partita iva del soggetto che riceve la somma</li> </ul> <p>Sul bonifico le banche e poste italiane spa eseguono una ritenuta d'acconto (pari all'8%)</p>		
<p><b>Interventi influenti dal punto di vista termico</b></p>	<p>Stampa originale della "scheda descrittiva dell'intervento", riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici (art. 3, co. 1, lettera h), DM 6 agosto 2020) o asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (art. 8, co. 2, DM 6 agosto 2020).</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005, o il provvedimento regionale equivalente</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
	<p>Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (<u>DoP</u>)</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>

<b>Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL) e finali</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	<b>SI</b>	<b>NO</b>

# CHECK LIST – SISMABONUS

## STUDIO

**Check list SISMABONUS (art. 16 DL n. 63 del 2013)**

<b>Nome e cognome</b>			
<b>Codice fiscale</b>			
<b>Ubicazione immobile oggetto di intervento</b>			
<b>Via - piazza</b>			
<b>Comune</b>			
<b>Intervento</b>	Parti comuni	SI	NO
	Singola unità	SI	NO
	Acquisto case antisismiche	SI	NO
<b>Riduzione rischio sismico</b>	Una classe	SI	NO
	Due classi	SI	NO

## Interventi, percentuale detrazione e limiti di spesa

Miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3 (comma 1-bis e 1-ter)	50 %	€ 96.000	5 anni	SI	NO
Singole unità immobiliari con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1,2 e 3. (comma 1 quater)	70%	€ 96.000	5 anni	SI	NO
Singole unità immobiliari con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1,2 e 3 (comma 1 quater)	80%	€ 96.000	5 anni	SI	NO
Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1,2 e 3 (comma 1 quinquies)	75%	€ 96.000 * n. unità cond.	5 anni	SI	NO
Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1,2 e 3 (comma 1 quinquies)	85%	€ 96.000 * n. unità cond.	5 anni	SI	NO
Acquisto case antisismiche con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1,2 e 3 (comma 1 septies)	75%	€ 96.000	5 anni	SI	NO
Acquisto case antisismiche con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1,2 e 3 (comma 1 septies)	85%	€ 96.000	5 anni	SI	NO

<b>Spesa agevolabile</b>	Importo spesa		
	Percentuale detrazione		
	Importo singola rata detrazione		
<b>Utilizzo credito</b>	Sconto in fattura	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Cessione	<b>SI</b>	<b>NO</b>

**Sconto – cessione**

<b>Ammontare credito ceduto</b>	I°/unico SAL		
	II° SAL		
	III° SAL e successivi		
<b>Contributi pubblici ricevuti a seguito di eventi sismici</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
		<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Soggetto beneficiario</b>	Condominio		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Persona Fisica	Proprietario	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Titolare altro diritto reale	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Detentore	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Familiare convivente	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Esercente arte o professione	<b>SI</b>	<b>NO</b>
		Erede	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Ente pubblico che non svolge attività commerciale		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Ente privato che non svolge attività commerciale		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Società semplice		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Società di persone		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Società di capitali		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Associazioni tra professionisti		<b>SI</b>	<b>NO</b>

	IACP comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica	SI	NO
	Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci	SI	NO
<b>Dati immobile</b>	Visura catastale	SI	NO
	Domanda di accatastamento (solo per immobili non ancora censiti)	SI	NO
<b>Tipologia immobile</b>	Edificio unifamiliare	SI	NO
	Condominio	SI	NO
	Appartamento	SI	NO

<b>Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'immobile</b>	Atto di acquisto o certificato catastale	SI	NO
	Contratto di locazione	SI	NO
	Contratto di comodato	SI	NO
	Certificato stato di famiglia o autocertificazione	SI	NO
	Copia successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell'immobile (erede)	SI	NO
	Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso	SI	NO
	Consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi)	SI	NO
	Atto di acquisto o certificato catastale	SI	NO
	Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, la data di conclusione dei lavori e l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico	SI	NO

<b>Altre certificazioni</b>	Attestazione che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Autocertificazione attestante la presenza o meno di altri contributi per gli stessi interventi	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Autocertificazione attestante l'assenza/la presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito). Autocertificazione titolarità dei redditi imponibili.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Parti comuni</b>	Dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal <u>condòmino</u> e la misura della detrazione		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese o altro criterio.		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>Condominio minimo</b>	Delibera assembleare condomini	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio		<b>SI</b>	<b>NO</b>	

<b>Abilitazioni amministrative</b>	Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con ricevuta di deposito	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato ex art. 3 co. 2 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente per i titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020. Deposito entro inizio lavori per i titoli richiesti successivamente.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Altro _____	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa</b>	Documento di spesa intestato a:		
	Possessore o detentore	SI	NO
	Condomini	SI	NO
	Più soggetti titolari detrazione	SI	NO
	IACP	SI	NO
	Cooperative di abitazione a proprietà indivisa	SI	NO
<b>Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa</b>	Verifiche: indicazioni del bonifico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causale Art. 16 DL 63/2013</li> <li>- Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento o, se diverso, del beneficiario della detrazione</li> <li>- Codice fiscale o partita iva del soggetto che riceve la somma</li> </ul> Sul bonifico le banche e poste italiane spa eseguono una ritenuta d'acconto (pari all'8%) Per acquisto case anti-sismiche atto di acquisto.		

<b>Altre spese per cui è possibile utilizzare altre modalità di pagamento</b>	Imposta di bollo	SI	NO
	Diritti	SI	NO
	Concessioni	SI	NO
	Autorizzazioni	SI	NO
	Oneri di urbanizzazione	SI	NO
	Altro	SI	NO
	Altro	SI	NO
<b>Copia comunicazione prosecuzione lavori (se dovuta)</b>		SI	NO
<b>Asseverazioni e attestazioni</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020 se non già presente nell'Allegato B.	SI	NO

<b>intermedie (SAL)</b>	Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Asseverazioni e attestazioni finali</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020 <u>(solo in caso di modifiche rispetto ai SAL)</u>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art. 3 co. 4 del D.M. del 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di presentazione allo sportello unico competente	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	<b>SI</b>	<b>NO</b>

# CHECK LIST - ECOBONUS

**Check list ECOBONUS (art. 14 DL n. 63 del 2013)**

Nome e cognome			
Codice fiscale			
Ubicazione immobile oggetto di intervento			
Via - piazza			
Comune			
Intervento effettuato su	Parti comuni	SI	NO
	Singola unità	SI	NO

**Tipologia intervento, percentuale detrazione e limiti di detrazione**

Caldaia a condensazione in Classe A (art. 1, co. 345, L n. 296 del 2006 - art. 14, co. 1, DL n. 63 del 2013)	50%	€ 30.000	SI	NO
Schermature solari (art. 14, co. 2, DL n. 63 del 2013)		€ 60.000	SI	NO
Serramenti e infissi (art. 1, co. 345, L n. 296 del 2006)		€ 60.000	SI	NO
Caldaia a biomassa (art. 14, co. 1, DL n. 63 del 2013)		€30.000	SI	NO
Caldaie a condensazione in Classe A con sistema di termoregolazione evoluto (art. 1, co. 347, L n. 296 del 2006)		€ 30.000	SI	NO

Riqualificazione globale dell'edificio (art. 1, co. 344, L n. 296 del 2006)	65%	€ 100.000	10 anni	SI	NO
Generatori di aria calda a condensazione (art. 1, co. 347, L n. 296 del 2006)		€ 30.000		SI	NO
Coibentazione involucro (art. 1, co. 345, L n. 296 del 2006)		€ 60.000		SI	NO
Collettori solari (art. 1, co. 346, L n. 296 del 2006)		€ 60.000		SI	NO
Generatori ibridi (art. 14, co. 1, DL n. 63 del 2013)		€ 30.000		SI	NO
<u>Microgeneratori</u> (art. 14, co. 1, DL n. 63 del 2013)		€ 100.000		SI	NO
Pompe di calore (art. 1, co. 347, L n. 296 del 2006)		€ 30.000		SI	NO
Parti comuni - coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente (art. 14, co. 2-quater, DL n. 63 del 2013)	70%	€ 40.000 limite di spesa per unità immobiliare		SI	NO

<p><b>Parti comuni - coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell'involucro (art. 14, co. 2-quater, DL n. 63 del 2013)</b></p>	75%	<p><b>€ 40.000 limite di spesa per unità immobiliare</b></p>	10 anni	SI	NO
<p><b>ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coibentazione involucro con superficie interessata &gt; 25% superficie disperdente</li> <li>• Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico</li> </ul> <p><b>(art. 14, co. 2-quater.1, DL n. 63 del 2013)</b></p>	80%	<p><b>€136.000 limite di spesa per unità immobiliare</b></p>	10 anni	SI	NO
<p><b>ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coibentazione involucro con superficie interessata &gt; 25% superficie disperdente</li> <li>• Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico</li> </ul> <p><b>(art. 14, co. 2-quater.1, DL n. 63 del 2013)</b></p>	85%	<p><b>€136.000 limite di spesa per unità immobiliare</b></p>	10 anni	SI	NO

<b>Spesa agevolabile</b>	Importo spesa		
	Percentuale detrazione		
	Importo singola rata detrazione		
<b>Utilizzo credito</b>	Sconto in fattura	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Cessione	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>Sconto - cessione</b>			
<b>Ammontare credito ceduto</b>	I°/unico SAL		
	II° SAL		
	III° SAL e successivi		

**Soggetto beneficiario**

		Condominio	SI	NO
Persona Fisica	Proprietario		SI	NO
	Titolare altro diritto reale		SI	NO
	Detentore		SI	NO
	Familiare convivente		SI	NO
	coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge		SI	NO
	Esercenti arti e professioni		SI	NO
	Conviventi di fatto		SI	NO
	Erede		SI	NO

	Promissario acquirente	SI	NO
	Ente pubblico che non svolge attività commerciale	SI	NO
	Ente privato che non svolge attività commerciale	SI	NO
	Società semplice	SI	NO
	Società di persone	SI	NO
	Società di capitali	SI	NO
	Associazioni tra professionisti	SI	NO
<b>Dati immobile</b>	Visura catastale	SI	NO
	Domanda di accatastamento (solo per immobili non ancora censiti)	SI	NO
<b>Tipologia immobile</b>	Edificio unifamiliare	SI	NO
	Condominio	SI	NO
	Appartamento	SI	NO

<b>Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'immobile</b>	Atto di acquisto o certificato catastale	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Contratto di locazione	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Contratto di comodato	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Certificato stato di famiglia o autocertificazione	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell'immobile (erede)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Atto di acquisto o certificato catastale	<b>SI</b>	<b>NO</b>	

<b>Altre certificazioni</b>	Attestazione che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Autocertificazione attestante la presenza o meno di altri contributi per gli stessi interventi	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Autocertificazione attestante l'assenza/la presenza di interventi della stessa natura sullo stesso immobile che rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito). Autocertificazione titolarità dei redditi imponibili.	<b>SI</b>	<b>NO</b>

	Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione che l'unità è dotata di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con l'intervento (condizione non richiesta per collettori solari, schermature solari e generatori alimentati a biomassa)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Ricevuta informatica comprovante l'invio telematico all'ENEA della scheda descrittiva (da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine lavori)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Scheda descrittiva con CPID	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	APE	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Parti comuni</b>	Dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal <u>condòmino</u> e la misura della detrazione		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese		<b>SI</b>	<b>NO</b>
	<b>Condominio minimo</b>	Delibera assembleare condomini	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio		<b>SI</b>	<b>NO</b>	

<b>Abilitazioni amministrative</b>	Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con ricevuta di deposito	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato ex art. 3 co. 2 del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente per i titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020. Deposito entro inizio lavori per i titoli richiesti successivamente ( <u>solo per per combinato eco-sisma</u> )	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all'ASL di competenza	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Altro (verificare l'eventuale aumento di volumetria)		
<b>Fatture o ricevute fiscali idonee a</b>		Documento di spesa intestato a:	

<b>comprovare il sostenimento della spesa</b>	Possessore o detentore	SI	NO
	Condomini	SI	NO
	Più soggetti titolari detrazione	SI	NO
<b>Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa</b>	<p>Verifiche: indicazioni del bonifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causale Art. 14 DL 63/2013</li> <li>- Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento o, se diverso, del beneficiario della detrazione</li> <li>- Codice fiscale o partita iva del soggetto che riceve la somma</li> </ul> <p>Sul bonifico le banche e poste italiane spa eseguono una ritenuta d'acconto (pari all'8%)</p>		

<b>Altre spese per cui è possibile utilizzare altre modalità di pagamento</b>	Imposta di bollo	SI	NO
	Diritti	SI	NO
	Concessioni	SI	NO
	Autorizzazioni	SI	NO
	Oneri di urbanizzazione	SI	NO
	Altro	SI	NO
	Altro	SI	NO
<b>Copia comunicazione prosecuzione lavori (se dovuta)</b>		SI	NO
<b>Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL)</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020	SI	NO
	Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)	SI	NO
	Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore	SI	NO

<b>Asseverazioni e attestazioni finali</b>	Asseverazione di congruità delle spese sostenute art. 121 comma 1-ter DL n. 34 del 2020 (solo in caso di modifiche rispetto ai SAL)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art. 3 co. 4 del D.M. del 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di presentazione allo sportello unico competente (per combinato eco-sisma)	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici (art. 3, co. 1, lettera h), DM 6 agosto 2020) o asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (art. 8, co. 2, DM 6 agosto 2020).	<b>SI</b>	<b>NO</b>

	<p>Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore. Comunicazione di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle entrate riguardante SAL finale</p>	<p><b>SI</b></p>	<p><b>NO</b></p>
--	--	------------------	------------------

### Documenti aggiuntivi

<p><b>Interventi sull' involucro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sola sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti</li> <li>• Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica (non richiesta in caso di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari)</li> <li>• Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e <u>s.m.i.</u> o provvedimento regionale equivalente, nel caso di interventi di coibentazione delle strutture opache</li> </ul>
--	--

<b>Pannelli solari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione, attestato di partecipazione a un corso di formazione; con riferimento a interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per impianti &lt; 20 m<sup>2</sup>, dichiarazione del produttore in alternativa all'asseverazione dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I</li></ul>
<b>Impianti di climatizzazione invernale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 KW è sufficiente la dichiarazione del produttore. L'asseverazione è sempre richiesta nel caso di <u>microcogeneratori</u></li><li>• Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica (art. 31 della l. n. 99 del 2009)</li></ul>

<b>Schermature solari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copia asseverazione o certificazione del fornitore/produttore/assemblatore dei requisiti tecnici per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni., certificazione del fornitore / produttore / in sostituzione dell'asseverazione</li></ul>
<b>Generatori di calore a biomassa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copia asseverazione del tecnico abilitato; in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per impianti con potenza inferiore o uguale a 100 KW dichiarazione del produttore</li></ul>
<b>Interventi su parti comuni condominiali, compresi quelli che comportano una riduzione del rischio sismico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Copia dell'APE di ogni singola unità immobiliare</li><li>• Copia dell'APE dell'intero edificio limitatamente agli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la "qualità media" di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 al <u>d.m.</u> 26 giugno 2015 ("...linee guida...")</li><li>• Copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente</li><li>• Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, asseverazione del progettista e attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all'art. 3 del <u>d.m.</u> 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modificazioni</li></ul>